Bologna, 22 febbraio 2010
Circolare n 3/10

Oggetto: **NUOVA DIRETTIVA MACCHINE: Decreto Legislativo 17 del 27/01/2010**

Gentilissimi clienti,

la presente per segnalarvi che il 19/02/2010 è stato pubblicato il **Decreto Legislativo n° 17 del 27/01/2010** di attuazione della **nuova Direttiva Macchine** (**Direttiva 2006/42/CE**).

Il Decreto si allinea pressoché perfettamente al testo della Direttiva e ne riprende gli allegati

Le principali novità, alcune delle quali già richiamate nella ns. precedente Circolare inviata il 27/10/2009, sono:

- viene stabilita la nuova figura del "**Responsabile Fascicolo Tecnico"** che deve essere riportato sulla Dichiarazione di Conformità.
- sono soggette a marcatura CE **le macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza; accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, "quasi-macchine"** ("insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata"- art. 2 domma 2 lettera g).
- Dal decreto, diversamente dalla Direttiva, **sono rimaste escluse le norme sugli ascensori** che saranno attuate con apposito decreto modificativo del DPR 162/99" (art. 16).
- è previsto, art. 15, un **innovativo sistema sanzionatorio**, che determina l'importo della sanzione in proporzione al fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione. In pratica, nell'ottica di una efficace dissuasione, **le sanzioni potrebbero arrivare a un massimo di 150.000 euro**.
- **È prevista una sanzione da 4000 a 24000 euro** a chiunque, **quindi anche all'utilizzatore**, apporti modifiche a macchine marcate CE, che comportano la non conformità ai RES.
- sono presenti, Allegato 1, molti nuovi Requisiti Essenziali di Sicurezza (**RES**) e alcuni dei precedenti vengono modificati specie in riferimento all'ergonomia, alle posizioni di comando (comandi manuali e avvio macchina) all'illuminazione e ai sistemi di protezione. Inoltre **l'errore umano diventa prevedibile,** infatti, si chiede di valutare le **"***condizioni prevedibili sebbene di uso anormale"* e addirittura *"l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile*".

Da rilevare inoltre che:

- viene abrogato, ad eccezione dell'art. 11 comma 1 e 3), il **regolamento attuativo della precedente Direttiva Macchine (DPR 459/96)**
- **rimane in vigore l'art. 11 comma 1 e 3 del DPR 459/96** per le macchine fabbricate ante il 21/09/96 e quindi non marcate CE**. Non si è pertanto modificato l'iter da adottare relativamente alle macchine vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria costruite ante direttiva 89/392/CEE**
- è previsto che gli Organismi notificati ai sensi del DPR 459/96 **debbano richiedere la conferma della validità della loro notifica al Ministero dello Sviluppo Economico.**

Si ricorda infine che il datore di lavoro, che ha l'onere di scegliere attrezzature conformi alla normativa vigente ed adeguate al lavoro da svolgere, anche acquistando una macchina con dichiarazione di conformità ai sensi della nuova Direttiva, non è esonerato dall'effettuare l'analisi dei rischi che la stessa produce sulla salute dei lavoratori e dall'attivare eventuali misure di prevenzione e protezione.

Rendendoci disponibili per dubbi o approfondimenti (o inviando una mail all'indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it o telefonando allo 051/540312), l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
Ing Lorenzo Pieri

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014).

SAFETY ECOTECHNIC SRL
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA
TELEFONO 051/540312
FAX 051/6244014
settore.tecnico@safetyecotechnic.it
C.F. 04075730376
P. IVA 00698261203
CAPITALE SOCIALE € 15.000,00 I.V.A
REG. SOC. TRIB. BO 57655
C.C.I.A.A. BO 337876